

REGOLAMENTO (CEE) N. 3668/91 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 34 300 tonnellate; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1992;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati fino all'esaurimento del volume del contingente; che, al tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾,

Articolo 1

1. Per il 1992 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume complessivo di 34 300 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito del contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a);
- c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.